



Al Dirigente Scolastico
I.C. UGGIATE TREVANO

Alla RSU d'Istituto

All'Albo Sindacale

Questo documento in qualità di Segretario Regionale della Federazione Uil Scuola Rua

Leggendo il piano degli impegni per il mese di giugno deliberato nella scuola che Lei rappresenta, evidenzio che non c'è una legge, un contratto, una disposizione ministeriale che possa imporre la presenza in servizio del docente nei periodi in cui non si svolgono le lezioni, se non per le sole attività funzionali di insegnamento nel limite di 40 + 40 ore annuali, previste dal CCNL 2018 e cioè gli scrutini finali, gli esami di scuola media e di Stato, le riunioni per i consigli di classe, di interclasse, di intersezione rispettivamente nella scuola secondaria, primaria e dell'infanzia, per i collegi dei docenti, per le riunioni di dipartimento; attività collegiali che sono inserite e calendarizzate nel piano delle attività, deliberato dal Collegio dei Docenti a settembre.

Ricordo che gli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, a tempo indeterminato e determinato con supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto, ai sensi dell' annuale OM relativa agli Esami di Stato, sono a disposizione della scuola, da intendere come reperibili ma non presenti a scuola, fino al 30 giugno, per eventuale sostituzione dei commissari interni e assicurano la presenza a scuola solo nei giorni delle prove scritte.

La sentenza del Consiglio di Stato dell'8.5.2017 ha escluso l'imposizione da parte del DS della presenza a scuola del docente indipendentemente dalle attività programmate. La sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli n. 5344 del 2006 afferma che durante la sospensione delle lezioni, possono essere effettuate solo attività funzionali di insegnamento di carattere collegiale, previste nel piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti a settembre ed eventualmente integrato successivamente, sempre con delibera del Collegio. Infine evidenzio che secondo l'art.1256 del codice civile, l'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile. Il Dirigente Scolastico quindi, per le norme pattizie e per una consolidata giurisprudenza, non può in alcun modo imporre ai docenti l'obbligo di servizio nei periodi di sospensioni delle lezioni.

Si precisa infine che per lo sfioramento delle 40 ore previste per i Collegi dei Docenti, ivi comprese le attività di programmazione e di verifica, l'informazione alle famiglie sui risultati intermedi e finali degli alunni, il docente ha diritto ad un compenso lordo di 17,50 euro per ogni ora aggiuntiva alle 40 previste dal CCNL. Per le attività dei consigli di classe, per le quali sono previsti impegni di massima per n.40 ore, per lo sfioramento delle ore, non è prevista alcuna retribuzione.

Alla luce di quanto esposto, Le chiedo un intervento immediato al fine di rimodulare gli impegni di giugno rispettando rigorosamente le previsioni normative e contrattuali.

Un ordine di servizio del DS che impone la presenza a scuola nei periodi in cui non si svolgono le lezioni è illegittimo, e può essere immediatamente contestato (atto di rimostranza) e se non ritirato va impugnato al Giudice del Lavoro.

Si allega stralcio di alcune sentenze;

- Consiglio di Stato dell'8 maggio 1987: ***“Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974.”***
- Tribunale di Trento del 23/01/2004: ***“...In difetto di una delibera da parte del collegio dei docenti di programmazione di determinate attività in concomitanza con lo svolgimento degli esami(...), gli insegnanti non nominati nelle commissioni d'esame non sono tenuti ad essere presenti a scuola...”***.

Como, 17 giugno 2022



Il Segretario Regionale Federazione Uil Scuola Rua

Gerardo Salvo